



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Albo online Repertorio n.6236/2016 Prot n.118640 del 02/09/2016

Decreto n. 118564(797)
del 02/09/2016

**Bando per l'ammissione alla
Scuola di Specializzazione in**

FARMACIA OSPEDALIERA

Anno Accademico 2016 - 2017

Sommario

Art. 1 – Oggetto del bando e finalità della Scuola	pag. 5
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione e titoli di accesso	pag. 5
Art. 3 – Domanda di partecipazione alla prova di ammissione	pag. 5
Art. 4 – Candidati con disabilità o portatori di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)	pag. 6
Art. 5 – Candidati extra Unione Europea residenti all'estero	pag. 7
Art. 6 – Commissione	pag. 7
Art. 7 – Data, luogo e modalità di accesso alla prova	pag. 7
Art. 8 – Caratteristiche della prova	pag. 8
Art. 9 – Modalità di svolgimento della prova e obblighi dei candidati	pag. 8
Art. 10– Cause di annullamento della prova	pag. 8
Art. 11 – Criteri di valutazione della prova e valutazione dei titoli	pag. 8
Art. 12 – Assegnazione dei posti ai candidati	pag. 9
Art. 13 – Modalità di presentazione della domanda di immatricolazione dei candidati dell'Unione Europea ed equiparati	pag. 10
Art. 14 – Determinazione della prima rata	pag. 10
Art. 15 – Trattamento dei dati personali	pag. 11
Art. 16 - Pubblicità	pag. 11
Art. 17 – Responsabile del procedimento	pag. 11
Art. 18 – Disposizioni finali	pag. 11

IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982 rubricato "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTO** il decreto ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6/10/1982, relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione;
- VISTA** la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni";
- VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni rubricato "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";
- VISTO** il decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTA** la legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ed in particolare l'art. 26;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";
- VISTO** il decreto ministeriale n. 270, del 22 ottobre 2004 concernente le "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTO** lo "Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003" adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;
- VISTO** il decreto ministeriale 1 agosto 2005 "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria" e l'allegato contenente gli "Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO** il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" e l'allegato contenente gli "Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731 dell'8 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la circolare ministeriale n. 7696 del 23 marzo 2016 relativa alle "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore presso le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Anno accademico 2016/2017";
- VISTA** la nota prot.19663 del 10 agosto 2016, a firma del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, con la quale si invitano i rettori ad attivare le Scuole di

specializzazione di area Odontoiatrica, la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, la Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera, istituite in conformità agli ordinamenti didattici preposti dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, avvalendosi delle strutture formative anche sanitarie già convenzionate con l'Ateneo;

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera del 24 agosto 2016;

VISTO il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2016/2017 pubblicato in data 28 giugno 2016;

DECRETA L'INDIZIONE DEL SEGUENTE BANDO:

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO E FINALITA' DELLA SCUOLA

1. È indetto presso questo Ateneo il concorso per titoli ed esami per l'ammissione, per l'anno accademico 2016/2017, alla **Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera** per il conseguimento del diploma di **Specialista in Farmacia Ospedaliera**, per un numero complessivo di posti pari a **n. 6** disponibili al primo anno.
2. La durata legale della Scuola è di **4 anni accademici** non suscettibili di abbreviazione, suddivisi in un triennio formativo comune ed un quarto anno con due ambiti: *Farmacia Ospedaliera* e *Farmaceutica territoriale* e prevede l'acquisizione complessiva di 240 CFU.
3. Per la frequenza del corso non sono previste borse di studio. Le eventuali borse di studio finanziate da parte di Enti e/o privati saranno assegnate in base alla graduatoria risultante dall'esame di ammissione.
4. La Scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale, utile all'espletamento della professione nell'ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di farmaci anche a carattere sperimentale, l'informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull'esercizio farmaceutico. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO

1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1:
 - i cittadini dell'Unione Europea ovunque soggiornanti
 - i cittadini extra Unione Europea di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002⁽¹⁾
 - i cittadini extra Unione Europea residenti all'esteroNel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima.
2. Sono ammessi al concorso i laureati del corso di **laurea specialistica [Classe 14/S]** o del **corso di laurea magistrale [Classe LM-13] in Farmacia e Farmacia Industriale**.
3. Sono altresì ammessi alla selezione coloro che sono in possesso di una **laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente al D.M. 509/99 in Farmacia** o in **Chimica e Tecnologie Farmaceutiche**, equiparate *ope legis* a quelle del nuovo ordinamento indicate come requisito per l'accesso, oppure coloro che siano in possesso di **titolo di studio, conseguito presso Università estere**, dichiarato dalla Scuola, ai soli fini dell'iscrizione, equipollente.
4. Per l'iscrizione alla Scuola è richiesto il possesso dell'**abilitazione all'esercizio della professione di**

⁽¹⁾ Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

farmacista. I laureati che non hanno ancora conseguito l'abilitazione possono partecipare alle prove di ammissione, con obbligo di superare l'Esame di Stato entro la prima sessione successiva all'inizio della Specializzazione, pena la decadenza dall'iscrizione con conseguente scorrimento della graduatoria.

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE

1. I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione indirizzata al Magnifico Rettore, compilata su apposito modulo scaricabile dal sito <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/> – **Didattica – Scuole di specializzazione.**
2. La domanda di partecipazione alla prova deve essere presentata **improrogabilmente** e pena l'esclusione, entro e non oltre le ore **13:00 del 21 ottobre 2016**, alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, Servizi alla Didattica Integrata, largo Brambilla, 3, pag. 3, I piano, stanza 118, 50134, Firenze. Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande di ammissione alla prova inviate a mezzo di **raccomandata postale** che dovranno **pervenire** tassativamente alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, entro e non oltre le ore **13:00 del 21 ottobre 2016. Il termine di scadenza è perentorio e non fa fede il timbro postale.**
3. Le domande recapitate dopo la scadenza del **21 ottobre 2016 o incomplete, non sottoscritte o prive della documentazione richiesta** non avranno alcun seguito. A **pena di esclusione** la domanda di ammissione alla prova deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - autocertificazione del **diploma di laurea** posseduto con l'indicazione dei singoli esami di profitto sostenuti (sia nella laurea triennale che specialistica/magistrale), del titolo della tesi discussa e dei relativi voti riportati. I candidati in possesso di titolo di studio straniero dovranno inoltre allegare il titolo di studio corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana ed integrato dalla copia di dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato;
 - copia della **tesi di laurea** se discussa in materia attinente la specializzazione;
 - eventuali **pubblicazioni scientifiche** concernenti materie attinenti la specializzazione. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche;
 - autocertificazione di conformità agli **originali dei titoli** presentati;
 - fotocopia fronte retro di un valido **documento di riconoscimento**;
 - **elenco**, debitamente firmato e datato, dei titoli presentati;
 - quietanza comprovante l'avvenuto **pagamento di euro 50,00** a titolo di contributo di partecipazione alla prova di ammissione, da effettuarsi mediante bollettino di c/c postale n. **2535**, intestato a *Università degli Studi di Firenze – Servizio Tesoreria – Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze*, con causale obbligatoria: *“Contributo di partecipazione alla prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, anno accademico 2016-2017”*;
 - i **cittadini extra Unione Europea** legalmente soggiornanti in Italia, sono tenuti ad allegare copia della ricevuta dell'istanza di **permesso di soggiorno** rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici, oppure copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dall'Ente preposto.
4. Il **pagamento del contributo** dovrà essere effettuato **entro le ore 13:00 del 21 ottobre 2016. I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo.**
5. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
6. I **candidati cittadini extra Unione Europea residenti all'estero** sono tenuti a presentare domanda di partecipazione alla prova secondo le **modalità e i tempi definiti nel presente articolo.**
7. Non saranno accettati titoli, certificazioni o attestati diversi da quelli indicati al comma 3, né certificazioni e documenti relativi a titoli diversi da quelli valutabili.

8. I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell'interessato, dalla Segreteria delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dopo la pubblicazione delle graduatorie. I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università; scaduto tale termine l'Amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.

Art. 4 – CANDIDATI CON DISABILITA' O PORTATORI DI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

1. I **candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92** e successive modifiche e integrazioni debitamente certificata, possono fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, degli **ausili necessari** per sostenere la prova.
2. I **candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)** ai sensi della Legge 170/2010 e successive modifiche e integrazioni, con idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare esplicita richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova pari al **30%** rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l'uso di **strumenti compensativi** necessari in relazione al tipo di DSA certificato.
3. Per richieste di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova, i candidati dovranno inviare entro le **ore 13:00 del 26/10/2016** all'indirizzo di posta elettronica certificazioni.proveammissioni@unifi.it (specificare in oggetto cognome e nome del candidato) una richiesta compilata su apposito **modulo** disponibile sulla pagina <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-scuole-di-specializzazione.html>, dalla quale risulti la tipologia di handicap e l'ausilio necessario per lo svolgimento della prova **allegando idonea documentazione** che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un **documento di identità in corso di validità**.

Art. 5 –CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

1. Saranno ammessi a partecipare alla prova di cui al presente bando soltanto i candidati extra Unione Europea residenti all'estero che abbiano presentato **domanda di ammissione presso l'Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio**, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).
2. Tali candidati sono altresì tenuti a presentare domanda di partecipazione alla prova secondo le **modalità e i tempi descritti nell'articolo 3 del presente Bando**.
3. I candidati sono tenuti a versare altresì il contributo di cui all'articolo 3, comma 3, di partecipazione alla prova dell'importo di **euro 50,00** entro il termine **ultimo delle ore 13:00 del 26 ottobre 2016**. Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c n. 000041126939 intestato all'Università degli Studi di Firenze, presso la Banca UniCredit, via Vecchietti, 11, 50123, Firenze - Codice IBAN IT 88 A 02008 02837 000041126939 - Codice BIC/SWIFT UNCRITM1F86, con causale obbligatoria: *“Contributo di partecipazione alla prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, anno accademico 2016-2017”*. Copia dell'avvenuto bonifico deve essere inviato agli indirizzi e-mail: scuoledispecializzazione@sc-saluteumana.unifi.it e foreign.students@adm.unifi.it.

Art. 6 - COMMISSIONE

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Scuola di Scienze della Salute Umana al seguente indirizzo: <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-scuole-di-specializzazione.html>.
2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.

Art. 7 – DATA, LUOGO E MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROVA

1. La prova di ammissione si svolgerà in data **giovedì 27 ottobre 2016**. L'orario e il luogo della prova verranno pubblicati con congruo anticipo sui siti <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-scuole->

[di-specializzazione.html](#) e <http://www.unifi.it/ssfo>. **Non saranno inviate comunicazioni personali.**

2. I candidati saranno ammessi a sostenere la prova concorsuale previo riconoscimento da effettuarsi tramite l'esibizione di un documento di identità personale in corso di validità.
3. L'elenco degli ammessi alla prova scritta sarà reso pubblico sul sito <http://www.unifi.it/ssfo> in tempo utile. **Non saranno inviate comunicazioni personali.**
4. Il risultato della prova è portato a conoscenza dei candidati entro i **dieci giorni lavorativi** successivi all'espletamento della stessa, mediante pubblicazione sul sito <http://www.unifi.it/ssfo>, assieme al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli.
5. I **candidati extra Unione Europea** dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'ente preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.
6. I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.

Art. 8 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA

1. Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in:
 - a. una **prova scritta** basata sulla redazione di sei brevi temi (due di Tecnologia e Legislazione Farmaceutica, due di Chimica Farmaceutica e due di Farmacologia), riferiti a materie appartenenti ai settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia della Scuola (BIO/14, CHIM/08, CHIM/09) sorteggiati da una lista di 270 temi (90 di Tecnologia e Legislazione Farmaceutica, 90 di Chimica Farmaceutica e 90 di Farmacologia) pubblicati sul sito <http://www.unifi.it/ssfo>. **Tempo a disposizione 120 minuti;**
 - b. una **prova di lingua inglese**, da sostenere al termine della **prova scritta**.

Art. 9 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI

1. Le prove avranno inizio non appena ultimate le operazioni di identificazione dei candidati e le altre operazioni preliminari e dal momento dell'inizio non sarà più consentito l'accesso ai candidati.
2. Salvo casi di forza maggiore, non è consentito lasciare l'aula prima dei 30 minuti precedenti l'orario di conclusione della prova. In caso di abbandono dell'aula, la prova del candidato verrà annullata.
3. Per quanto attiene agli studenti portatori di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), certificati ai sensi della legge n.170/2010 e documentati come previsto all'articolo 4 del presente Bando, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% di quello definito al precedente articolo 8.
4. In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall'Ateneo.
5. È fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone o altra strumentazione simile, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
6. **Pena l'esclusione dall'aula**, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra di loro durante lo svolgimento della prova, sia verbalmente che per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza.

Art. 10 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA

1. **Sono cause di annullamento della prova:**
 - a. l'introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone o di altra strumentazione simile (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
 - b. l'apposizione sulla prova della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e **non verrà determinato il punteggio della prova annullata.**

Art. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Il punteggio complessivo delle prove è fissato nella misura di **100 punti**, così determinato:
 - **prova scritta** **punti 70;**
 - **titoli** **punti 30.**
2. La **prova scritta** si intende superata quando il candidato abbia riportato un punteggio di almeno **49 punti su 70**, che corrisponde alla minima sufficienza.
3. Inoltre il candidato dovrà conseguire l' idoneità nella prova di conoscenza della lingua inglese.
4. Il candidato che non raggiunge il punteggio minimo nella prova scritta non sarà ammesso alla valutazione dei titoli.
5. La valutazione dei titoli, cui sarà attribuito un punteggio massimo di **30 punti**, è determinata ai sensi del D.M. 16 settembre 1982.
6. Costituiscono **titoli**:
 - a) la tesi di laurea in materia attinente la Specializzazione: **massimo 10 punti**, che saranno attribuiti in base alla qualità e all'attinenza della tesi alla tipologia della Specializzazione;
 - b) eventuale titolo di Master in materia attinente la Specializzazione: **massimo 2 punti**;
 - c) eventuale titolo di Dottorato in materia attinente la Specializzazione: **massimo 3 punti**;
 - d) pubblicazioni scientifiche in materia attinente la Specializzazione: **massimo 7 punti**. Ogni pubblicazione in lavoro in extenso fino a un massimo di 0,50 punti, secondo criteri definiti dalla Commissione giudicatrice del concorso. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche;
 - e) il voto di laurea, fino a un massimo di **5 punti**:
 - per 110/110 e la lode: **5 punti**;
 - per ciascun punto da 99 a 110: **0,30 punti**;
 - per voto di laurea inferiore a 99: **0 punti**;
 - f) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la Specializzazione: **massimo 5 punti**, così attribuibili:
 - **0,30** per esame superato con voti da 27/30 a 29/30;
 - **0,50** per esame superato con voto 30/30;
 - **0,75** per esame superato con voto 30/30 e lode.

L'elenco degli esami di profitto valutabili ai fini del concorso di ammissione, suddivisi per i corsi di laurea, è il seguente:

1. **Corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche:**
 - Biochimica
 - Patologia Generale
 - Chimica Farmaceutica e Tossicologia I e II (il voto migliore)
 - Farmacologia e Farmacognosia I, II e III (il voto migliore)
 - Analisi dei Medicinali, Analisi dei Farmaci I e II (il voto migliore)
 - Tecnologia, Socio-Economia e Legislazione Farmaceutica e Chimica Farmaceutica Applicata (il voto migliore)
 - Igiene o Microbiologia (il voto migliore)
2. **Corso di laurea in Farmacia**
 - Biochimica
 - Patologia Generale
 - Chimica Farmaceutica e Tossicologia I e II (il voto migliore)
 - Farmacologia e Farmacognosia I, II e III (il voto migliore)
 - Analisi dei Medicinali, Analisi dei Farmaci I e II (il voto migliore)
 - Tecnologia, Socio-Economia e Legislazione Farmaceutica e Chimica

Farmaceutica Applicata (il voto migliore)

- Igiene o Microbiologia (il voto migliore)

Nel caso di laureati provenienti da altre Università, per eventuali insegnamenti con dizioni non perfettamente corrispondente, verranno valutati quelli di denominazione analoga e di analogo contenuto.

7. In caso di parità di punteggio prevale il **candidato anagraficamente più giovane** (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).

Art. 12 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI

1. In seguito ai risultati delle prove in relazione alla posizione di merito dei singoli candidati verrà elaborata dalla Commissione esaminatrice **una graduatoria di merito**.
2. Saranno ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base dei punteggi totali riportati (prova scritta e valutazione titoli).
3. La graduatoria sarà pubblicata all'indirizzo <http://www.unifi.it/ssfo> entro **dieci giorni lavorativi dalla data fissata per la prova scritta**, salvo casi di forza maggiore indipendenti dall'Università di Firenze.
4. A partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie i candidati utilmente collocati devono procedere all'immatricolazione entro le **ore 13:00 del 28 novembre 2016** secondo le modalità descritte nel successivo articolo 13. Scaduto il termine del **28 novembre 2016**, gli interessati che non avranno proceduto con l'immatricolazione saranno considerati **rinunciatori** con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all'iscrizione.
5. I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce **dopo il termine del 28 novembre 2016**, saranno resi noti mediante pubblicazione all'indirizzo <http://www.unifi.it/ssfo>.
6. Le **graduatorie saranno chiuse** con decreto rettorale entro il termine ultimo del **10 febbraio 2017** e le immatricolazioni non saranno in ogni caso più accolte dopo il **17 febbraio 2017**.
7. **Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.**

Art. 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL'UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI

1. I candidati ammessi alla Scuola di Specializzazione, per ottenere l'immatricolazione, dovranno presentare entro i termini del precedente articolo 12, alla **Segreteria delle Scuole di Specializzazione, Largo Brambilla, 3, Firenze, domanda di immatricolazione** rivolta al Magnifico Rettore, redatta su apposito modulo, che può essere scaricato all'indirizzo <http://www.unifi.it/vp-569-modulistica.html#specializzazione>.
2. La domanda di immatricolazione debitamente compilata, con firma autografa dello studente, dovrà essere corredata della documentazione di rito prevista dal Manifesto degli Studi per l'anno accademico 2016/2017 insieme a:
 - ricevuta del pagamento della prima rata il cui importo è indicato nel modulo stesso;
 - **autorizzazione sottoscritta all'Ateneo** all'acquisizione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario dalla banca dati ISEE messa a disposizione da I.N.P.S. secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n 159.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla loro domanda di immatricolazione la seguente documentazione: titolo di studio valido per l'accesso alla Scuola di Specializzazione corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana ed integrato dalla copia di dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato. L'immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione presentata.

3. **La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e della relativa documentazione ovvero della iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2016/2017.**

Art. 14 – DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA

1. Ai fini della determinazione della prima rata lo studente che intende essere collocato in una delle fasce di reddito indicate nella Tabella 1 della sezione 13.1.1 del Manifesto degli studi 2016/2017, prima di procedere con l'immatricolazione, deve aver compilato presso un **CAF** o attraverso l'apposito servizio del sito web di **I.N.P.S.** la **Dichiarazione Sostitutiva Unica** ottenendo da quest'ultimo l'**Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario** con l'attribuzione di un numero di protocollo. Il valore ISEE così ottenuto verrà acquisito dall'Università, attraverso una procedura on line, direttamente dalla banca dati ISEE messa a disposizione da I.N.P.S. secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche e integrazioni. Si segnala che al momento della sottoscrizione andrà specificato al CAF/I.N.P.S. che la dichiarazione è intesa a ottenere l'**ISEE valido per il diritto allo studio Universitario**. Diverse tipologie di ISEE non saranno considerate valide ai fini della riduzione contributiva. Si consiglia di richiedere in tempo utile la determinazione del valore ISEE.
2. Lo studente in fase di **presentazione della domanda di immatricolazione** ai sensi dell'articolo 13 del presente Bando, dovrà contestualmente **sottoscrivere l'autorizzazione all'Ateneo** all'acquisizione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario di cui al precedente comma 1, **indicando, obbligatoriamente, la data in cui è stata sottoscritta la Dichiarazione Sostitutiva Unica**. Non è prevista alcuna consegna di documentazione cartacea della D.S.U. e della relativa attestazione ISEE.
3. Lo studente può dichiarare che **non intende** presentare la **Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'ISEE**, ovvero **non autorizzare** l'Ateneo ad acquisire il valore ISEE, con conseguente attribuzione, in entrambi i casi, della prima rata determinata secondo la fascia massima di tassazione prevista dal Manifesto degli Studi anno accademico 2016/2017.
4. Lo studente che, in fase di immatricolazione, **non abbia ancora** presentato la **Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'ISEE**, ma che intende **presentarla può dichiarare la sua intenzione ad avvalersi della prestazione agevolata, e quindi già autorizzare l'Ateneo** all'acquisizione del valore ISEE di cui al precedente comma 1. Allo studente verrà determinata una tassa di immatricolazione di valore medio, calcolata in base agli ISEE presentati dagli studenti che hanno avviato una carriera nell'anno accademico precedente, **pari a € 572,00**.
5. Sarà possibile anche indicare in sede di domanda condizioni particolari che possano dare diritto al candidato a esoneri parziali o totali dal pagamento di tasse e contributi (sez. 13 del Manifesto degli studi).
6. L'importo esatto della rata da pagare è indicato sul modulo della domanda di immatricolazione in relazione al proprio valore ISEE calcolato.
7. La ricevuta del pagamento del bollettino della prima rata dovrà quindi essere consegnata insieme alla domanda di immatricolazione e all'autorizzazione sottoscritta di cui al precedente punto 2, secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 2.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché al Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli studi di Firenze approvato con D.R. 7 luglio 2004, n. 449.
2. Ai candidati spettano i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare quelli relativi all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Art. 16 - PUBBLICITA'

1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l'albo dell'Ateneo, ed è consultabile all'indirizzo <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-scuole-di-specializzazione.html>. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Simonetta Pulitini, Responsabile dei Servizi alla Didattica Integrata.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Firenze, **02/09/2016**

IL RETTORE
f.to Luigi Dei